

GESTIONE DEI PATRIMONI - 31 GENNAIO 2017 ORE 06:00

Trust autodichiarato: dalla Cassazione un impulso alla diffusione

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet"
Michele Cecchi - Loconte & Partners*

Il trust autodichiarato ha conosciuto vicende alterne in Italia, ma novità legislative e giurisprudenziali inducono a prevedere per l'istituto un futuro roseo. Dalla legge sul Dopo di Noi alla sentenza n. 21614 della Corte di Cassazione, infatti, gli ultimi mesi si sono rivelati particolarmente significativi per le fortune del trust autodichiarato nel nostro Paese, sia per quanto concerne aspetti legati alla fiscalità indiretta ad esso applicabile, sia - prima ancora - in ordine alla sua stessa legittima "cittadinanza" nell'ordinamento italiano.

Sebbene siano trascorsi ben più di vent'anni dalla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, tutt'ora si levano - invero ormai del tutto sporadiche in dottrina e giurisprudenza - voci critiche circa l'utilizzabilità di trust "interni", che vedano cioè fortissimi elementi di collegamento con l'Italia, in cui il disponente rivesta anche il ruolo di trustee.

Tale posizione, che trova il proprio fondamento in un'erronea interpretazione del testo della Convenzione, ha in passato portato taluni magistrati a decretare la **nullità di trust autodichiarati** poiché, difettando tali trust di alcun trasferimento dal disponente al trustee, asseritamente necessario per l'attuazione della causa tipica del trust "convenzionale", non avrebbero potuto trovare riconoscimento nell'ordinamento italiano.

Nel corso del 2016, il residuo spazio per tali tesi negazioniste è andato notevolmente riducendosi.

Infatti, dopo aver incassato una importante - seppur implicita - legittimazione da parte del Legislatore della legge sul **Dopo di Noi** (legge n. 112 del 22 giugno 2016), più recentemente il **trust autodichiarato** è stato pacificamente riconosciuto valido dalla sentenza n. 21614 emessa il 26 ottobre 2016 dalla Corte di Cassazione.

Leggi anche

- Non solo trust sociali: il volto etico degli strumenti di destinazione patrimoniale
- Trust autodichiarato: l'imposta ipotecaria è fissa

L'imposizione indiretta del trust

Il portato della sentenza n. 21614/2016 è notevole, anche se questo, in vero, va ricercato *in primis* in ambito tributario.

Essa ha infatti il pregio di aver posto una serie di punti fermi in tema di imposizione indiretta del trust - nel caso di specie, appunto, autodichiarato, ma realisticamente applicabili anche ad altre tipologie di trust - disconoscendo esplicitamente il pregresso orientamento della medesima Corte che, discostatosi da giurisprudenza di merito e dottrina maggioritarie, tanto clamore aveva suscitato tra gli addetti ai lavori.

In particolare, i giudici della Sezione tributaria hanno fermamente escluso che il Legislatore del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, avesse istituito una nuova ed autonoma imposta "sulla costituzione di vincoli di destinazione" alla cui applicazione l'istituzione di trust sarebbe stata sottoposta e la cui disciplina sarebbe stata indicata *per relationem* nelle regole concernenti la reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni.

Al contrario, la Corte ha chiarito come l'istituzione di un trust (e/o l'atto di apporto / vincolo di beni allo stesso) sia atto carente del presupposto dettato per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni (ossia la sussistenza di una liberalità estrinsecatasi in un reale arricchimento dei beneficiari, attuato mediante un reale trasferimento di beni e diritti) e pertanto debba essere assoggettato a **imposizione in misura fissa**, dovendo posticiparsi alla successiva fase di devoluzione ai beneficiari l'imposizione proporzionale, avendo cura di applicare aliquote ed eventuali franchigie in relazione ai rapporti di parentela e affinità che legano disponente e beneficiari.

Tale **posticipazione dell'imposizione proporzionale** deve applicarsi - ove nel trust siano vincolati immobili - altresì alle imposte ipotecaria e catastale.

La posizione da ultima assunta dalla Cassazione, coincidente con quella promossa da tempo dalla dottrina maggioritaria ma divergente dalla prassi propugnata dall'Amministrazione Finanziaria, potrà auspicabilmente essere confermata da una serie di **decisioni future** e, nelle more di un intervento organico e definitivo del Legislatore, dare un importante **impulso alla diffusione del trust** (autodichiarato) nel Paese, istituto che ad oggi non conosce rivali nel panorama italiano in termini di duttilità ed adattabilità alle mutevoli - anche nel corso del tempo - esigenze di pianificazione e protezione dei clienti e delle loro famiglie.